

## **ALLEGATO A**

### **DISCIPLINA PER L'ACCESSO AI GIARDINI DEI CANI**

#### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente articolato disciplina detta norme finalizzate a garantire la fruizione delle aree riservate all'attività con cani liberi ("giardini dei cani"), in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.

#### **ART. 2 - DEFINIZIONI**

1. Giardini dei cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "giardini dei cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.

2. Possessore/accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani in un'area riservata all'attività con cani liberi e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

#### **ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le norme del presente articolato si applicano esclusivamente alle aree riservate all'attività con cani liberi e ai fruitori delle medesime.

#### **ART. 4 - ONERI E OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL'AREA**

1. I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area riservata all'attività con cani liberi comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo.

2. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola, secondo le normative di legge, e trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area

3. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani.

4. Su tutta l'area riservata all'attività con cani liberi è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia) salvo che questo avvenga in orari concordati con il gestore dell'area.

5. Gli utilizzatori dell'area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

6. I possessori/accompagnatori prima di far accedere il cane all'area devono verificare la compatibilità con altri cani occupanti l'area.

7. E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore in presenza di altri cani.

8. E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area.

9. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:

a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;

b) raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.

#### **ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione e allo svuotamento dei cestini. In caso di gestione convenzionata con Comitati di gestione/Associazioni i rispettivi obblighi, anche relativamente alla manutenzione ed alla pulizia, saranno stabiliti dalla convenzione stessa.

#### **ART. 6 - APERTURA DELL'AREA**

L'accesso alle aree è consentito nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale che saranno resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica.

In deroga a quanto sopra previsto il Comune può decidere l'apertura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura delle stesse per validi motivi.

#### **ART. 7 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA**

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia locale e delle altre Forze di Polizia. Il personale del Servizio Veterinario dell' A.S.L. può svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.